



CHILD PROTECTION POLICY
LINEE GUIDA, PRINCIPI E
PROCEDURE PER LA TUTELA DEI
MINORI

PREMESSA

La coop sociale Luogo Comune è da oltre venti anni impegnata in progetti volti al benessere delle persone durante l'intero ciclo di vita. Fin dai suoi inizi l'attenzione ai diritti dei minori è stato un punto di estrema attenzione all'interno di una pluralità di attività e servizi realizzati.

Il tema dei diritti dei minori e della loro tutela è quindi centrale in ogni azione della Coop ed in ogni agito dei professionisti che vi fanno capo sia soci che collaboratori.

In tal senso è stata editata la presente Policy che potesse avere valore di guida e svolgere una funzione di diretta divulgazione sia all'interno della cooperativa, sia fra l'utenza e i diversi stakeholder della comunità in cui operiamo, promuovendo in modo concreto azioni di sensibilizzazione e condivisione sul tema della sicurezza e della tutela dei minori.

*La Presidente
Amelia ARGIRO'*

Conoscenza - Le fonti

La Policy della Coop Luogo Comune si basa sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sui suoi quattro principi fondanti – non discriminazione (art. 2), superiore interesse del bambino (art. 3), diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), partecipazione (art.12) – e sui protocolli opzionali della Convenzione.

Questa Policy fa inoltre riferimento ai seguenti documenti:

- ✓ Codice etico di FCS che specifica la missione e i valori dell'organizzazione;
- ✓ Keeping Children Safe, International Child Safeguarding Standards;
- ✓ Core Humanitarian Standards, unitamente ai Child Protection Minimum Standards;
- ✓ tutte le convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite relative all'infanzia;
- ✓ Convenzione europea sull'esercizio dei diritti di minori;
- ✓ Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, Convenzione di Lanzarote, 25 Aprile 2007;
- ✓ legislazione nazionale italiana in materia di tutela dei bambini;
- ✓ Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 ("GDPR").



Vocabolario – Le definizioni

Di seguito le principali definizioni:

- **Bambino:** con questo termine (child) ci si riferisce sia al bambino che all'adolescente, quindi la policy riguarda la tutela di tutti i minori, fino al compimento dei 18 anni.

- **Abuso su minore:** qualunque atto, o il mancato compimento di un atto, che nuoccia fisicamente o psicologicamente un minore, che procuri direttamente o indirettamente un danno o precluda le prospettive di un salutare e sicuro sviluppo verso l'età adulta ⁽¹⁾.

Le principali categorie di abuso sono definite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come violenza fisica, violenza emotiva, negligenza e trattamento negligente, abuso e sfruttamento sessuale ⁽²⁾.

Intendiamo ricomprendere in queste categorie anche quella di violenza assistita ⁽³⁾.

- **Sfruttamento Sessuale di un minore:** qualunque approfittamento, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di un differenziale di potere o di fiducia nei confronti di un minore per scopi sessuali, che includa – anche se non in via esclusiva – il ricavo di profitti economici, sociali o politici.

¹ I minori possono essere abusati da persone a loro note o, più raramente, da sconosciuti; in famiglia o in un contesto istituzionale o comunitario ovvero in ambienti digitali, ovvero così come nel corso di procedure che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino.

² La legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote) detta alcune norme di adeguamento dell'ordinamento interno volte a modificare il codice penale (introducendo i nuovi reati di adescamento di minorenni, anche attraverso Internet, e di istigazione e apologia di pratiche di pedofilia e di pedopornografia), il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario. Ricordiamo in particolare che, secondo art. 609- quater del codice penale, sono puniti gli autori di atti sessuali con i minori di 14 anni, nonché con i minori di 16 anni quando il colpevole è l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il convivente del genitore, il tutore o altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Inoltre, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale (di cui all'articolo 609-bis c.p.), l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile invece il minorenne che compie atti sessuali con un minore che ha compiuto i 13 anni, se la differenza di età tra i soggetti non è maggiore di tre anni.

³ La violenza assistita è una forma di maltrattamento del minore, definita generalmente dalla letteratura scientifica come l'esposizione di quest'ultimo alla violenza, di tipo fisico e/o psicologico, compiuta da un membro della famiglia su una o più figure di riferimento per lui significative (generalmente la madre o i fratelli). La Legge 19/07/2019 n.69 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" denominata "CODICE ROSSO", è entrata in vigore il 09 agosto 2019. La principale novità introdotta con riferimento al contrasto alla violenza assistita è l'espressa previsione, nell'ambito dell'art.572 c.p., che il minore che assiste ai maltrattamenti sia sempre persona offesa dal reato.

Luogo Comune ritiene che:

- ogni attività sessuale senza consenso è da considerarsi un abuso e un crimine;
- qualsiasi attività sessuale con un minore che è sotto l'età del consenso legale del paese in cui vive, indipendentemente dal suo presunto consenso, è da considerarsi un abuso;
- attività sessuali consensuali con un minore di età superiore a quella del consenso legale valido nel paese in cui avviene, ma inferiore ai 18 anni (anche se non è un crimine), sarà comunque trattata come una violazione alla presente Policy ed al Codice di Condotta.

Sfruttamento commerciale

Sfruttare un bambino nel lavoro o in altre attività a beneficio di altri e a scapito della salute fisica o mentale, dell'istruzione, dello sviluppo morale o socio-emotivo del bambino. Include, ma non è limitato a, il lavoro minorile.



Policy Statement

La presente Child Protection Policy:

- considera la prevenzione, protezione e promozione dei diritti all'infanzia una priorità;
- considera la tutela della riservatezza quale adempimento normativo e quale standard qualitativo nelle situazioni potenzialmente incontrabili;
- promuove, nella realizzazione dei servizi e dei progetti, un approccio gentile, rispettoso, equilibrato, ispirato alla giusta vicinanza nei confronti degli utenti, di minore età e non solo;
- assume il rispetto dei diritti delle persone coinvolte nelle proprie attività, collaboratrici e collaboratori quale dimensione preliminare;
- rispetta punti di vista, voci, necessità e facilita l'emersione degli stessi in una chiave di advocacy concreta, funzionale, non invasiva, tutelante, al fine di valorizzare l'attivazione autonoma e non ledere alcun diritto individuale;
- promuove il benessere delle bambine e dei bambini in tutti i contesti professionali in cui la Coop Luogo Comune è coinvolta;
- contrasta fermamente anche la violenza di genere online, promuovendo un ambiente digitale sicuro e inclusivo per tutti i collaboratori, partner e utenti. La violenza di genere online include atti come molestie, intimidazioni, diffusione non consensuale di informazioni o immagini personali e discorsi d'odio basati sull'identità di genere. Adotta misure rigorose per identificare, prevenire e rispondere a tali comportamenti, tra cui, il monitoraggio delle piattaforme e la promozione di campagne educative per aumentare la consapevolezza di questo problema. Incoraggia collaboratori, partner e utenti a segnalare eventuali episodi di violenza di genere anche qualora espressa online e garantisce un processo rapido, riservato ed efficace per la gestione delle segnalazioni
- promuove verso i propri partner, stakeholder, committenti i principi della Policy stessa.



Impegno di Luogo Comune (LC) nella tutela dei minori

La Child Protection Policy di LC rappresenta l'impegno a proteggere e promuovere il benessere dei bambini che entrano in contatto con la Coop direttamente o indirettamente.

La Policy è pensata per:

- rafforzare la capacità dell'organizzazione di prevenire e rispondere con azioni concrete a problemi inerenti alla tutela dei bambini;
- aumentare la consapevolezza e la conoscenza di tutto ciò che riguarda la tutela dei bambini all'interno del CdA, tra i propri collaboratori, i tirocinanti, i partner privati e pubblici e nelle comunità in cui LC opera.

La Policy definisce gli standard di comportamento professionale e di procedure per assicurare che a nessun bambino sia arrecato danno durante l'erogazione dei servizi e delle attività.

Ciò avviene attraverso quattro aree principali:

Sensibilizzazione: LC si impegna ad assicurare che i suoi collaboratori, i tirocinanti, i suoi rappresentanti e il personale di organizzazioni partner siano consapevoli delle problematiche legate all'abuso e allo sfruttamento sessuale e dei rischi per i bambini a queste connessi. All'interno dei progetti sostenuti e attraverso i partner coinvolti, i bambini e le loro famiglie verranno messi a conoscenza, nelle modalità più appropriate, delle regole di condotta che possono aspettarsi dai professionisti e dai rappresentanti e di come possono eventualmente fare una segnalazione di presunto abuso.

Prevenzione: LC si impegna ad assicurare che i suoi collaboratori, i tirocinanti, i suoi rappresentanti e il personale di organizzazioni partner minimizzino i rischi al fine di prevenire eventuali danni su bambini. Si dovrà creare un ambiente in cui i diritti dei bambini siano sempre tutelati e i possibili abusi prevenuti.

Segnalazione: LC si impegna ad assicurare che i suoi collaboratori, i tirocinanti, i suoi rappresentanti e il personale di organizzazioni partner abbiano chiaro quando è necessario segnalare un sospetto di possibile abuso e quali azioni intraprendere.

Risposta: LC si impegna ad assicurare un intervento efficace in risposta ad ogni segnalazione di abuso supportando, tutelando e proteggendo il bambino coinvolto.

Procedure

Sensibilizzazione e prevenzione

LC garantisce un'ampia diffusione alla Policy, alla relativa procedura e al codice etico sia al proprio interno che nella comunità in cui è inserita in particolare i bambini, le bambine, gli adolescenti e coloro che se ne prendono cura.

La diffusione è gestita in modo da assicurare che la Policy e il codice etico siano pienamente compresi; a tal fine può prevedersi l'utilizzo di traduzioni nella lingua dei beneficiari e la produzione di materiali a misura di bambino.

Le organizzazioni partner devono adottare la presente Policy o averne sviluppate di proprie che abbiano un approccio e degli standard simili.

Gli accordi coi partner devono evidenziare in modo chiaro le procedure concordate per la segnalazione e le indagini sui casi relativi a violazioni della Policy.

Il coinvolgimento di bambini, bambine e adolescenti per scopi inerenti attività di comunicazione/media e advocacy deve avvenire sempre con il consenso informato. È auspicabile, ove possibile, evitare una loro identificazione, in particolare accostando generalità personali, luogo in cui si trovano e immagine.

LC si impegna e impegna il proprio staff nel:

- proteggere il bambino/a e fornire tutto il supporto di cui ha bisogno per quanto di competenza facilitando processi esterni di sostegno/supporto;
- proteggere e supportare il contesto di riferimento della bambina/o qualora non direttamente coinvolto;
- proteggere la persona che ha scoperto l'abuso;
- evitare qualsivoglia contatto tra la persona accusata dell'abuso e bambine/i coinvolti;
- adottare le misure opportune sulla base della decisione delle Autorità competenti.

Reclutamento

Il reclutamento di altri collaboratori e tirocinanti deve riflettere l'impegno di LC per la tutela dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, garantendo che siano adottate comunicazioni, controlli e procedure coerenti con tale impegno.

I candidati selezionati sono avvertiti della natura vincolante di questa Policy, della relativa procedura e del codice etico e del fatto che questi si applicano sia alla vita professionale che a quella privata.

La selezione iniziale è strutturata in un colloquio conoscitivo, sempre condotto da una figura apicale di LC, volto ad approfondire il curriculum vitae e i titoli posseduti e le esperienze professionali precedenti qualora presenti

Il profilo selezionato, inizialmente, affianca collaboratori esperti per un periodo concordato e viene inserito in contesti che possano vagliarne approccio e competenza, rispondenza alle necessità professionali ed etiche richieste.

Dopo una fase di accompagnamento/affiancamento, viene inserito nei piani formativi di LC e conseguentemente e/o parallelamente inserito lavorativamente.

Periodicamente ogni professionista e collaboratore partecipa ad équipe di programmazione e monitoraggio degli interventi anche al fine valutare le attività poste in essere dai diversi attori

Il lavoro in équipe oltre ad essere un basilare modello di intervento nei diversi servizi in cui LC opera rappresenta anche una forma di capacity building, in cui vi è un forte presidio di tutela per l'ente, i propri utenti, i propri stessi collaboratori.

Formazione

Lo staff di LC partecipa periodicamente ad attività di formazione volto ad acquisire aggiornamenti sulle policy nazionali ed internazionali sui temi dei diritti di bambine/i e ai temi della Policy.

LC promuove formazione specialistica sui temi di abuso e maltrattamento a fronte delle tipologie di progetti e iniziative attivati, internamente ed esternamente, promuovendo e sensibilizzando le tematiche della Policy verso il territorio, in dimensione locale, regionale, nazionale, comunitaria, internazionale.

Segnalazione e risposta

Le procedure di protezione e segnalazione e i principi ispiratori sono qui sinteticamente proposti:

- tutti i progetti e interventi si impegnano a informare i bambini sui loro diritti e a tutelarli e proteggerli da situazioni potenzialmente critiche;
- tutti i progetti e interventi sostengono e promuovono una cultura della non violenza sotto tutti i punti di vista e manifestazioni, definendoli come inaccettabili, in ogni caso;
- tutti i progetti e interventi si impegnano a informare i bambini sui loro diritti e a tutelarli e proteggerli da situazioni potenzialmente critiche;
- tutti i progetti e interventi sostengono e promuovono una cultura della non violenza sotto tutti i punti di vista e manifestazioni, definendoli come inaccettabili, in ogni caso;
- i bambini vengono debitamente attrezzati ed equipaggiati per essere primi protagonisti nel processo di protezione, divulgazione e segnalazione;
- tutte le procedure che includono direttamente i bambini sono debitamente declinate con linguaggio semplice e comprensibile;
- ogni membro di LC è impegnato nel promuoversi quale adulto di riferimento agendo di conseguenza;
- la segnalazione di sospetto abuso deve essere indirizzata al CdA in forma scritta, inviando una mail a gestione.luogocomune@gmail.com, che provvederà dopo prima valutazione ad informare le Autorità competenti

Si procede alla definizione di una segnalazione, diretta o a supporto di altri enti/committenti a seconda della specifica competenza, nelle seguenti situazioni:

- rilevazione e valutazione di qualunque abuso, sia esso sospettato o confermato;
- qualora un collaboratore sia testimone diretto e/o sospetta una potenziale situazione di pregiudizio;
- qualora un collaboratore riceva una segnalazione a propria volta da parte di partner e collaboratori esterni;
- qualora un collaboratore riceva, direttamente o indirettamente, testimonianza diretta, narrazione da parte di un bambino.

Nel caso in cui un bambino confidi una situazione di pregiudizio e/o di abuso nelle definizioni presenti in questa Policy è necessario rispettare quanto segue:

- rispondere a un principio di riservatezza e massima serietà e considerazione di quanto ricevuto;
- un professionista, qualora non direttamente coinvolto, deve essere chiamato con urgenza al fine di aiutare il bambino/a nell'esposizione dei fatti;
- deve essere immediatamente informato il proprio coordinatore, responsabile o in modo diretto un componente del CdA;
- il bambino/a deve essere ascoltato nel rispetto dei suoi tempi, della propria età evolutiva, del contesto di riferimento, delle proprie competenze cognitive, linguistiche, relazionali, sociali;
il bambino/a deve essere informato dell'utilizzo della testimonianza nelle fasi successive.



La presente Policy è diffusa nei diversi canali di comunicazione della Cooperativa Luogo Comune.

Viene allegata ad ogni lettera di incarico

Costituisce appendice alla carta dei servizi dei diversi progetti

E' presente in allegato ad ogni accordo di collaborazione con soggetti partner privati e pubblici

Responsabili della stesura, attuazione e diffusione della Policy:
Dott.ssa Amelia Argirò – Dott.ssa Flavia Sferragatta

Soggetta ad aggiornamenti e revisioni biennali o ogni qualvolta necessario

Febbraio 2025

